



COMUNE DI FLERO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO OMESSI E PARZIALI VERSAMENTI IMU E TARI PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Approvato con D.G. n. 157 del 28.12.2023

Pubblicata all' Albo il 28.12.2023

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1.** Il presente regolamento - in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari - contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'Ente impegnato nelle attività di accertamento di omessi e parziali versamenti dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa Rifiuti, stabilendo le modalità ed i criteri di distribuzione dei relativi incentivi economici.
- 2.** La erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento di omessi e parziali versamenti IMU e TARI nonché la partecipazione del Comune all'attività di accertamento dei tributi erariali e di contrasto all'evasione contributiva ex art. 1 D.L. n. 203 del 2005 convertito con modificazioni dalla l. 248/2005, alla valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
- 3.** La quantificazione massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissata nella misura del 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

ART.2 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'UFFICIO TRIBUTI

- 1.** L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
- 2.** Per recupero di evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi diretta al controllo ed alla repressione di evasioni, elusioni ed omissioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie e riscossione dei relativi versamenti parziali o omessi dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3 – CONDIZIONI

- 1.** L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1,

ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge, secondo quanto stabilito nella deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/sezaut/2021qmig del 29/11/2021.

ART. 4 – COMPENSO INCENTIVANTE – SOGGETTI DESTINATARI

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di “Ufficio Tributi” il personale assegnato all’Ufficio Ragioneria e addetto alle entrate dell’Ente (purchè completamente coinvolto nell’attività accertativa), il Responsabile di Area e il personale addetto all’Ufficio Tributi.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell’incentivo il personale dipendente che presta servizio nell’attività di accertamento e controllo, anche se assunto con contratto a termine purchè di durata superiore a 6 mesi compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

ART. 5 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui all’articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all’art.79, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 22/11/2022, nella misura del 4% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI nell’esercizio fiscale precedente del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI nell’esercizio fiscale precedente. L’ulteriore 1% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI nell’esercizio fiscale precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio, come meglio specificato nell’articolo successivo.
2. La ripartizione dell’incentivo è disposta dal Responsabile di Area in favore del personale indicato all’art. 3, nell’ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile del Tributo 35%;
 - Personale Ufficio Tributi e dell’Ufficio Ragioneria addetto alle entrate cat. C 65%.Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l’ammontare derivante dalla sua partecipazione all’attività di recupero è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. Al personale addetto all’Ufficio Protocollo, in caso di collaborazione annuale con l’Ufficio Tributi per le operazioni di imbustamento, compilazione indirizzi e raccomandate e comunque per tutte le operazioni correlate alla spedizione delle comunicazioni e degli atti, viene attribuito il 5% dell’incentivo da prelevare dalla percentuale spettante al Responsabile del Tributo. La ripartizione potrà esser modificata in caso di diversa assegnazione di personale all’ufficio tributi o di diversa ripartizione dei compiti.

ART. 6 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL’UFFICIO TRIBUTI

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Tributi, da destinare all’aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al

cittadino, è costituito con le somme dell'1% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare.

2. Tale fondo può essere utilizzato, a titolo esemplificativo, per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'Ufficio Tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi.
Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini stabiliti nell'art. 3.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi di cui all'articolo 6.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del provvedimento di approvazione.